

ORDINANZA MUNICIPALE

sull'esercizio della prostituzione

(del 02.12.2014)



Il Municipio di Minusio, richiamati gli artt. 1 e segg. Legge sull'esercizio della prostituzione (del 25.06.2001), art. 192 LOC, art. 44 RALOC

ORDINA:

art.1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Minusio.

art. 2 Definizione

Per la definizione di prostituzione, esercizio della prostituzione e fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli artt. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2, 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

art. 3 Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate sono vietati nei luoghi dove possono turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

In particolare essi non sono ammessi:

- a) nelle zone dove il Piano regolatore consente tra l'altro la costruzione di abitazioni;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
- > parchi gioco e centri sportivi (raggio di 300 metri)
- > scuole di ogni genere e grado (raggio di 300 metri)
- > chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 metri)
- > istituti per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 metri)
- > luoghi di cura in generale (raggio di 300 metri)
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio di 200 metri);
- d) nei posteggi pubblici.

art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.



art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 opv. 2, art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 1152.3)

Il Municipio

